

**DECRETO N. 1167 DEL 31/10/2024
DEL DIRETTORE GENERALE**

**OGGETTO: EMISSIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO UNITARIO (AAT/PS) IN
ATTUAZIONE DGR N. XII/787/2023 E DGR 11692/2024 - PER LA COPERTURA A
TEMPO INDETERMINATO DI N. 23 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA DI
MEDICINA D'EMERGENZA-URGENZA**



IL DIRETTORE GENERALE

DATO ATTO che nel PTFP 2024-2026 di questa ASST è stato autorizzato dalla DG Welfare (cfr. Deliberazione n. XII/2751 del 15/07/2024) un fabbisogno di dirigenti medici per il pronto soccorso pari a 43 unità e che attualmente la scopertura ammonta a 23 unità;

DATO ATTO altresì che, in esito al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 19 posti di Dirigente Medico disciplina di Medicina d'emergenza-urgenza da ultimo espletato (graduatoria approvata con decreto n. 605 del 13/06/2024), non è stato possibile soddisfare il fabbisogno di personale medico previsto per le strutture di pronto soccorso aziendali ulteriormente aggravato nel frattempo da 19 a 23 unità;

RICHIAMATA la DGR n. XII/787 del 31/07/2023 ad oggetto: *“Approvazione del “Piano di riordino delle strutture, attività e dei ruoli del personale medico nell’ambito della Rete Emergenza Urgenza Ospedaliera”* la quale, tra l’altro, definisce in modo univoco il ruolo e la funzione degli specialisti MEU nel contesto ospedaliero e pre-ospedaliero avviando un processo di uniformazione del modello organizzativo dei Pronto Soccorso/DEA e della funzione stessa dei MEU, prevedendo altresì che le strutture sede di DEA di I e II livello abbiano all’interno della loro organizzazione, una UO complessa di “Pronto Soccorso e Medicina d’Emergenza-Urgenza” che afferisce al Dipartimento di Emergenza-Urgenza e comprende attività di Pronto Soccorso, attività di OBI e sezione di degenza di Medicina d’Emergenza-Urgenza;

DATO ATTO che con DGR 11692 del 30/07/2024 sono stati declinati gli obiettivi dei Direttori Generali e per l’ASST di Mantova per gli obiettivi per il miglioramento del Pronto Soccorso è stato fissato tra gli altri il seguente indicatore:

“Definire delle modalità per il reclutamento dei MEU mediante concorsi unitari (AAT/PS)”;

VISTA la richiesta mail inoltrata dal Direttore SC Medicina D’Urgenza e Pronto Soccorso, con la quale chiede l’emissione di un concorso a tempo indeterminato per Medici MEU da assegnare a Pronto Soccorso, OBI, medicina d’urgenza e AAT, così come definito dalla DGR XII/787;

RICORDATO che le amministrazioni pubbliche che intendono assumere nuovo personale a tempo indeterminato sono tenute a procedere necessariamente all’effettuazione delle comunicazioni a PoliS – Lombardia e il Dipartimento della Funzione Pubblica ai fini di cui all’art. 34 bis del D.Lgs 165/2001, prima di avviare procedure concorsuali, scorrimenti di graduatoria, avviamenti dalle liste di collocamento o stabilizzazioni di personale;

DATO ATTO di quanto previsto dalla Legge 19 giugno 2019 n. 56 *“Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione*

dell'assenteismo" in particolare dall'articolo 3 comma 8, come mod. dal D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 113/2021: "Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001";

VALUTATA la necessità, in conformità alla norma sopra richiamata, di procedere all'avvio della procedura concorsuale al fine di dotarsi di una graduatoria per assunzioni a tempo indeterminato per il profilo in parola per colmare il deficit di personale medico MEU;

CONSIDERATO inoltre di quanto previsto, del D.L. 30 marzo 2023, n. 34, conv. con modif. dalla L. 26 maggio 2023, n. 56:

Art. 12, comma 1: "Fino al 31 dicembre 2025, allo scopo di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e valorizzare l'esperienza professionale acquisita, il personale medico, che alla data di pubblicazione del presente decreto, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2013 ed il 30 giugno 2023, abbia maturato, presso i servizi di emergenza-urgenza del Servizio sanitario nazionale, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con contratti di convenzione o altre forme di lavoro flessibile, ovvero abbia svolto un documentato numero di ore di attività, equivalente ad almeno tre anni di servizio del personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno, anche non continuative, presso i predetti servizi, è ammesso a partecipare ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale nella disciplina di Medicina d'emergenza-urgenza, ancorché non in possesso di alcun diploma di specializzazione. Il servizio prestato ai sensi del presente comma è certificato, su istanza dell'interessato, dalla struttura presso la quale è stato svolto, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda;

RICHIAMATI i commi n. 547 e 548 dell'art. 1 della L. n. 145 del 30/12/2018 (Legge di Bilancio 2019) e ss.mm.ii.:

547. A partire dal secondo anno del corso di formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata.

548. L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici, dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della pertinente graduatoria

dei medesimi professionisti già specialisti alla data di scadenza del bando;

RICHIAMATI altresì i commi 548 bis e 548 ter dell'art. 1 della L. n. 145 del 30/12/2018 (Legge di Bilancio 2019) e s.m.i.:

548-bis. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché le strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, possono procedere, fino al 31 dicembre 2026, all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria di cui al comma 547, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea relativamente al possesso del titolo di formazione specialistica. Per le strutture private accreditate di cui al primo periodo, la facoltà assunzionale è limitata agli specializzandi che svolgono l'attività formativa presso le medesime strutture. Il contratto ha durata pari alla durata residua del corso di formazione specialistica e può essere prorogato fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica, anche se la struttura nella quale lo specializzando svolge l'attività lavorativa non appartiene alla rete formativa della scuola di specializzazione cui lo specializzando stesso è iscritto, ma alla rete formativa di un'altra scuola di specializzazione per la disciplina di interesse. Sono fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti dall'articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. L'interruzione definitiva del percorso di formazione specialistica comporta la risoluzione automatica del contratto di lavoro. I medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi specializzandi assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano, per quanto riguarda le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale e, per quanto riguarda le strutture sanitarie private accreditate, le disposizioni dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. Gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005. È sospesa la certificazione delle attività formative da parte del consiglio della scuola di specializzazione, secondo quanto stabilito dal progetto formativo della scuola stessa. Con specifici accordi tra le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le università interessate sono definite, sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa

intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria. I suddetti accordi con le università sono adottati entro novanta giorni dalla richiesta dei soggetti di cui al primo periodo. In mancanza, le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale sono definite sulla base dell'accordo quadro di cui al nono periodo. La formazione teorica compete alle università. La formazione pratica è svolta presso l'azienda sanitaria o l'ente d'inquadramento, purché accreditati ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 alla data di stipulazione del contratto di cui al presente comma, ovvero presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico che devono garantire, oltre al tutoraggio, anche la certificazione delle competenze acquisite dallo specializzando e le attività assistenziali che lo specializzando può svolgere in autonomia. Tale certificazione sostituisce la prova di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo n. 368 del 1999 ed è valida ai fini del rilascio del diploma. Nel suddetto periodo gli specializzandi medici non hanno diritto al cumulo del trattamento economico previsto per i predetti specializzandi medici dal contratto di formazione specialistica di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368 del 1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall'azienda o dall'ente d'inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest'ultimo. A decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione specialistica, coloro che sono assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati a tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 548.

548-ter. L'assunzione di cui al comma 548-bis è subordinata al previo accertamento delle seguenti condizioni: a) preventiva definizione della programmazione dei fabbisogni di personale; b) indisponibilità di risorse umane all'interno dei medesimi aziende ed enti, anche in relazione al ricorso a tutti gli istituti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente; c) assenza di valide graduatorie regionali di concorso pubblico o avviso pubblico, alle quali attingere per eventuali assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato; d) in presenza delle graduatorie di cui alla lettera c), rifiuto dell'assunzione da parte dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie stesse; e) indizione, nell'ipotesi di assenza di graduatorie, successivamente al 1° gennaio 2019, di procedure per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, risultate infruttuose, relative alle medesime funzioni;

RICHIAMATO, inoltre, l'art. 2 ter del D.L. n.18 del 17/03/2020 conv. con mod. in L. 27 del 24/04/2020 che stabilisce al comma 3: "Le attività professionali svolte ai sensi dei commi 1 e 2 costituiscono titoli preferenziali nelle procedure concorsuali per l'assunzione presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.";



PRECISATO che sulla scorta delle disposizioni sopra richiamate si procederà alla formulazione di due distinte graduatorie:

1. graduatoria degli idonei in possesso della specializzazione in Medicina d'emergenza-urgenza o in altra disciplina equipollente o affine e degli idonei sforniti della specializzazione richiesta ma in possesso dei requisiti di cui all'art. 12, comma 1, del D.L. 30 marzo 2023, n. 34 conv. con modif. dalla L. 26 maggio 2023, n. 56;
2. graduatoria degli idonei iscritti a partire dal secondo anno del relativo corso di specializzazione, ai sensi dei commi n. 547 e 548 dell'art. 1 della L. n. 145 del 30/12/2018 (Legge di Bilancio 2019) e ss.mm.ii.;

RICHIAMATI il D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 relativo al "*Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale*" e il D.Lgs 502/1992 nel testo vigente;

RITENUTO conseguentemente di procedere con le pubblicazioni normativamente previste del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 23 posti di Dirigente Medico disciplina di Medicina d'emergenza-urgenza da destinare alle strutture di Pronto Soccorso, OBI, Medicina d'Urgenza e AAT Mantova, prevedendo la partecipazione di coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 12, comma 1, del D.L. 34/2023 conv. con modif. dalla L. 56/2023;

PRESO ATTO dell'attestazione di regolarità e di legittimità del presente provvedimento espressa da SIMONETTI GIOVANNI Direttore della Struttura GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE, e da CORDIOLI ISABELLA, responsabile del procedimento;

DATO ATTO che il Direttore della Struttura Complessa Bilancio - Programmazione Finanziaria e Contabilità attesta la regolarità contabile e l'imputazione a Bilancio derivante dal presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario;

DECRETA

1. di emettere, per le motivazioni di cui in premessa ed in attuazione di quanto previsto da DD.GG.RR. n. XII/787/2023 e n. 11692/2024, bando di concorso pubblico unitario (AAT/PS) per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 23 posti di Dirigente Medico disciplina di Medicina d'emergenza-urgenza da destinare alle strutture di Pronto Soccorso, OBI, Medicina d'Urgenza e AAT Mantova, che si allega al presente atto quale parte

integrante e sostanziale;

2. di effettuare l'adempimento di cui all'art. 34-bis del D.lgs 165/2001, come previsto dalla disciplina di dettaglio di PoliS-Lombardia secondo le quali le pubblicazioni dei bandi di concorso devono avvenire entro 3 mesi dal ricevimento del relativo nulla-Osta inoltrato (per conoscenza) da PoliS-Lombardia e comunque non prima di 8 giorni dalla ricezione con tempestività (per competenza) del suddetto nulla-Osta da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica;
3. di dare atto che il costo derivante dalla pubblicazione del bando, disposto dal presente atto, viene quantificato in via previsionale in € 250,00 (omnicomprensivi), e imputato al Conto Economico 80402515 "*Pubblicazioni bandi, bilanci e gare*" del Bilancio 2024;
4. di demandare alla Struttura Gestione e Sviluppo Risorse Umane i conseguenti adempimenti in merito;
5. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

PRESO ATTO dei pareri di

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DIRETTORE SANITARIO
DIRETTORE SOCIOSANITARIO

AVALDI GUIDO
LORENZONI MARIANNA
BELLANI ANGELA

DIRETTORE GENERALE
GEROLA ANNA

(atto firmato digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge)